

Dipartimento
Politiche sociali, educative e culturali
Servizio
Servizi educativi e sportivi

### REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT

(approvato con deliberazione consiliare n. 3 d'ord. del 29 gennaio 2007)



#### REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT

#### **INDICE**

Titolo I	
Oggetto del 1	regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Classificazione degli impianti sportivi
Art. 4	Classificazione delle attività sportive
Art. 5	Ripartizione delle competenze
Titolo II	
Uso degli im	pianti
Capo I	F
_	in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi
Art. 6	Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi
Art. 7	Istanze escluse dal procedimento di concessione
Art. 8	Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti
	sportivi
Art. 9	Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti
Art. 10	Obblighi dei concessionari in materia di tariffe
Art. 11	Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il titolare della
	concessione in uso temporaneo di impianti sportivi
Art. 12	Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso
Art. 13	Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli
	impianti
Capo II	
-	pianti sportivi da parte dei cittadini singoli o in gruppo
Art. 14	Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi
Art. 14 Art. 15	Divieti validi per tutti gli impianti sportivi
Art. 16	Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni
7111. 10	Tittivita di 301 vegnanza è accertamento dene violazioni
Titolo III	
Disciplina ge	enerale delle tariffe
Art. 17	Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
Art. 18	Corresponsione delle tariffe
Titolo IV	
	enerale della gestione degli impianti sportivi
Art. 19	Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi
Art. 20	Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di
	interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale
Art. 21	Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse
	cittadino privi di rilevanza economica

Art. 22	Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica
Art. 23	Concessione in gestione e in uso di impianti sportivi a rilevanza economica affidata direttamente mediante convenzione
Art. 24	Norme comuni a tutte le concessioni in gestione
Art. 25	Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità
Titolo V	
Consulta co	omunale per lo Sport
Art. 26	Funzioni attribuite alla Consulta comunale per lo Sport

#### Titolo VI

Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva

#### Capo I

Art. 27

Criteri e modalità di erogazione dei contributi per attività sportive

Art. 28	Concessione di contributi per attività sportive
Art. 29	Condizioni necessarie per l'ammissibilità e l'erogabilità del contributo
Art. 30	Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive
Art. 31	Altre forme di sostegno alle attività sportive

Composizione e regole di funzionamento della Consulta

Capo II

Assegnazione dei premi "Udine Campione" e "Allori Sportivi" Premi "Udine Campione" e "Allori Sportivi" Art. 32 Assegnazione del premio "Udine Campione" Art. 33 Assegnazione degli Allori Sportivi "Udine Campione" Art. 34

Consegna e revoca dei premi Art. 35

#### Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 Rinvii

Art. 37 Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme

#### Allegati:

- Allegato A: Carta dei Diritti delle ragazze e dei ragazzi che fanno sport
- Classificazione impianti sportivi Allegato B:
- Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti - Allegato C: richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi ex art. 6 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali
- Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive Allegato D:

#### Titolo I Oggetto del regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

#### Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, detta la disciplina relativa:
  - a) alla classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
  - b) alla ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative comunali per lo sport;
  - c) all'uso degli impianti sportivi;
  - d) alla concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi;
  - e) alla concessione in gestione degli impianti sportivi;
  - f) ai criteri di determinazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi;
  - g) ai criteri generali da osservare ai fini dell'accoglimento delle istanze di contributo per attività e iniziative in ambito sportivo e ai fini della quantificazione del contributo stesso;
  - h) alle attività comunali di promozione dello sport e di collaborazione agli eventi sportivi e, in particolare, all'assegnazione del premio "Udine Campione";
  - i) alla Consulta Comunale per lo Sport.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.
- 3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
- 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Udine.
- 5. Il Comune di Udine si impegna ad applicare ed osservare in tutte le sue attività rivolte al mondo dello sport la *Carta dei Diritti delle Ragazze e dei Ragazzi che fanno Sport*, scritta ed approvata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Udine nel 2004, come riportata nel documento "**Allegato A**", unito al presente regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) per **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - b) per **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

- c) per **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per un durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
- d) per **concessione in uso e in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, superiore ad 1 (un) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;
- e) per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
- f) per **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- g) per **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- h) per **canone** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica;
- i) per **tariffe** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui alle precedenti lettere d), e) e f)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;
- j) per **anno di attività sportiva** il periodo intercorrente per convenzione fra il 1º luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

#### Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

- 1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
  - a) impianti di interesse cittadino;
  - b) impianti di interesse circoscrizionale;
  - c) impianti di interesse intercircoscrizionale;
  - d) impianti a rilevanza economica;
  - e) impianti privi di rilevanza economica.
- 2. Sono classificati come <u>impianti sportivi di interesse cittadino</u>:
  - a) tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare di livello nazionale o internazionale;
  - b) gli impianti che abbiano una eventuale destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo ultracittadino, nazionale o internazionale;
  - c) gli impianti acquisiti in uso da terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.
- 3. Sono classificati come <u>impianti sportivi di interesse circoscrizionale</u> gli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che, per ubicazione e bacino d'utenza di riferimento, risultino inseriti nell'ambito territoriale di una Circoscrizione.

- 4. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche, dei servizi postscolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai dalla competente istituzione medesimi soggetti gestite scolastica dall'Amministrazione comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati, secondo un calendario annuale di utilizzo dei locali scolastici concordato per ogni anno scolastico tra il Comune e le istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività di coordinamento ed integrazione reciproca del piano dell'offerta formativa e del piano dei servizi e delle attività comunali per la scuola, le famiglie e gli alunni. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche, salvo giustificate eccezioni, sono considerate impianti sportivi di interesse circoscrizionale.
- 5. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, ove siano di pertinenza di edifici scolastici, in analogia con quanto stabilito nel comma 4, sono assoggettate al medesimo regime previsto per le palestre scolastiche. Gli impianti polifunzionali di quartiere per la pratica del calcio e di altre discipline sportive sono considerati impianti di interesse circoscrizionale. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi ubicate in aree non di pertinenza delle istituzioni scolastiche sono considerate impianti sportivi di interesse circoscrizionale. In entrambi i casi, **nel periodo tardo-primaverile ed estivo**, dovrà essere garantito da parte della Circoscrizione territorialmente competente, l'uso libero di tali aree da parte di bambini e ragazzi residenti nel territorio in cui esse sono ubicate.
- 6. Sono classificati come <u>impianti sportivi di interesse intercircoscrizionale</u> gli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che, per la loro particolare ubicazione, o per il fatto di avere un bacino d'utenza riferibile alla popolazione di più Circoscrizioni, svolgono la loro funzione sociale a beneficio di due o più Circoscrizioni contigue.
- 7. Sono classificati come <u>impianti sportivi a rilevanza economica</u> gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
  - La gestione degli <u>impianti sportivi a rilevanza economica</u> può essere affidata esclusivamente mediante le concessioni di cui ai successivi articoli 22 e 23.
- 8. Sono classificati come <u>impianti sportivi privi di rilevanza economica</u> gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici. Sono considerati impianti privi di rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti di rilevanza circoscrizionale ed intercircoscrizionale.
- 9. Alla data di adozione del presente regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento **Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento stesso.
- 10. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.
- 11. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali e rileva invece, sotto il profilo politico-amministrativo,

ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione.

#### Art. 4 Classificazione delle attività sportive

- 1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico.
- 2. In relazione alla finalità di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:
  - attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
  - attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
  - attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
  - attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili;
  - attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
  - attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

#### Art. 5 Ripartizione delle competenze

- 1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi comunali, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi.
- 2. Il Consiglio Comunale:
  - a) approva gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
  - b) definisce con il presente regolamento e modifica con successivi atti di indirizzo i criteri generali che presiedono alla classificazione degli impianti sportivi, alle attività e agli atti relativi alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi, all'uso degli impianti da parte dei cittadini e delle società sportive, alla concessione dei contributi per attività sportive, alla determinazione delle tariffe dovute dagli utilizzatori degli impianti ed alle ulteriori attività ed iniziative poste in essere dal Comune per promuovere lo sport in città e favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini;
  - c) approva le linee di indirizzo per la predisposizione delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione e delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi;
  - d) approva, conformemente al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. E.L), l'atto con cui si individuano le condizioni e le regole fondamentali per l'affidamento diretto, mediante convenzione, dei servizi di gestione di impianti sportivi nei casi eccezionali di cui all'art. 23.
- 3. La Giunta Comunale:
  - a) provvede alla classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione e di quelli acquisiti da terzi, nonché alla modifica della classificazione esistente nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;

- b) approva le tariffe per l'uso degli impianti, uditi i pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione relativamente agli impianti di interesse circoscrizionale o intercircoscrizionale;
- c) approva gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi, in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
- d) approva lo schema della convenzione-tipo di disciplina delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi nonché gli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi;
- e) approva i regolamenti d'uso specifici di ciascun impianto, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del medesimo;
- f) dirime gli eventuali contrasti sorti tra due o più Circoscrizioni in ordine all'uso e alle concessioni degli impianti di interesse circoscrizionale o intercircoscrizionale;
- g) stabilisce periodicamente, in rapporto alle scelte di politica sportiva ed alle priorità risultanti dai programmi di attività dell'Amministrazione, le linee di indirizzo in materia di concessione dei contributi per le attività sportive ed approva gli atti di disciplina dei relativi procedimenti;
- h) approva il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi di interesse cittadino;
- i) concede la collaborazione dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione.

#### 4. I <u>Consigli di Circoscrizione</u>:

- a) formulano i piani annuali di utilizzo degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale ed intercircoscrizionale di loro competenza e adottano i conseguenti atti di indirizzo relativi alle concessioni in uso temporaneo degli impianti stessi alle società ed associazioni sportive richiedenti;
- b) formulano gli atti di indirizzo in materia di gestione dei singoli impianti, in conformità a quanto previsto nell'art. 20, comma 6;
- c) esprimono il proprio preventivo parere in ordine alle proposte in materia di tariffe, limitatamente a quelle relative agli impianti sportivi di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale;
- d) approvano annualmente il piano delle attività di promozione della pratica sportiva per i cittadini del proprio territorio;
- e) esprimono il proprio parere preventivo sulle proposte di modifica del presente Regolamento.

#### 5. I Dirigenti:

- a) provvedono al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi o di singoli spazi interni agli stessi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
- b) provvedono con appositi atti alla quantificazione ed erogazione dei contributi richiesti per lo svolgimento delle attività sportive e per la realizzazione di iniziative ad hoc in ambito sportivo, nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti, come contenute nel presente regolamento e nel Regolamento dei Contributi:
- c) provvedono all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni dei servizi di gestione degli impianti sportivi, la cui disciplina è dettata nel Titolo IV del presente Regolamento;
- d) approvano e sottoscrivono le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione di cui alla precedente lettera c);
- e) predispongono la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale;

- f) provvedono a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- g) esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- h) svolgono ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

#### Titolo II – Uso degli impianti

#### Capo I Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

#### Art. 6 Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

# 1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale. Ad eccezione degli impianti natatori e degli impianti nei quali l'accesso è consentito per regolamento anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive o comunque a gruppi organizzati di utenti ed è concesso nel rispetto delle regole stabilite nel presente

- 2. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo nel suo complesso o di singoli suoi spazi, idonei ad un utilizzo separato rispetto agli altri spazi, per lo svolgimento di attività sportive od extrasportive, sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità e l'adeguatezza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività suddette. L'esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella tabella di cui all' Allegato C. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati nell'ordine i seguenti ulteriori criteri di preferenza:
  - maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino o circoscrizionale (a seconda del tipo di impianto da concedere);
  - maggior numero di atleti tesserati;
  - III) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).

- Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo l'utilizzo in progressione dei tre suddetti criteri, la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 4. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8,00 –14,00, le istanze di concessione presentate dalle istituzioni scolastiche cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio cittadino e riferite a impianti sportivi non assegnati alle istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma è totalmente gratuito.
- 5. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla Giunta comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.
- 6. Nel caso in cui il concessionario d'uso sia anche concessionario dei servizi di gestione e fra gli obblighi posti a carico di quest'ultimo sia previsto anche quello del rilascio delle concessioni in uso temporaneo, l'uso sportivo dell'impianto da parte del concessionario/gestore è disciplinato negli atti di affidamento della concessione in gestione. Ove sul concessionario/gestore non incomba l'obbligo di provvedere al rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto , il concessionario/gestore è equiparato, di regola, ai fini della concessione in uso temporaneo, a tutti gli altri richiedenti ed è assoggettato alle regole di cui al presente capo.
- 7. In relazione alle concessioni di impianti di interesse circoscrizionale o intercircoscrizionale, l'eventuale ubicazione della sede del soggetto richiedente nel territorio di Circoscrizione diversa da quella in cui è ubicato l'impianto richiesto non può costituire motivo di inammissibilità dell'istanza.
- 8. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.

#### Art. 7 Istanze escluse dal procedimento di concessione

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

#### Art. 8

# Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi

- 1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Dirigente competente nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
- 2. Il procedimento relativo al rilascio dei provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale deve necessariamente prevedere, nell'ambito della fase istruttoria, l'acquisizione da parte del competente ufficio della proposta di assegnazione degli impianti per l'anno di attività sportiva formulata dal competente Consiglio di Circoscrizione.
- 3. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 6.2, da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
- 4. Ai provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento. Lo schematipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 9 Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti

- 1. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi destinati ad essere fruiti anche temporaneamente dalle scolaresche in base agli atti di assegnazione di edifici e strutture a servizio delle istituzioni scolastiche è riservato a queste ultime e all'Amministrazione comunale, di regola fino alle ore 17,00, per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari nonché per lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a) siano specificamente rivolte agli alunni e/o e alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola di riferimento;
  - b) siano gestite dalle istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione comunale o da terzi espressamente incaricati o autorizzati dalle istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione comunale;
  - c) siano previsti dal piano dell'offerta formativa della scuola approvato dal competente organo scolastico.
- 2. Nella fascia oraria pomeridiana antecedente alle ore 17,00 le palestre scolastiche e gli altri impianti sportivi a servizio delle scuole possono essere utilizzati per attività sportive o extrasportive diverse da quelle precisate nel precedente comma e quindi non collegate in alcun modo all'utenza e alle attività scolastiche, esclusivamente previo atto di intesa concordato tra la Circoscrizione competente per territorio, l'istituzione scolastica e gli uffici comunali competenti alla gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche.
- 3. In caso di mancata o ridotta utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei concessionari d'uso durante i periodi delle festività natalizie e pasquali, l'Amministrazione, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun impianto, nel

rispetto dei criteri dell'economicità e dell'efficienza della gestione, nonché al fine di favorire la fruizione degli impianti da parte del pubblico individuale nei periodi in cui le persone dispongono di più ampie quote di tempo libero utilizzabile per attività sportive o motorie, si riserva alternativamente:

- a) di sospendere l'attività ed il funzionamento degli impianti;
- b) di ampliare gli orari di apertura relativi al pubblico individuale, ovvero di destinare l'uso dell'impianto in via esclusiva al pubblico individuale;
- c) di adottare provvedimenti che combinano entrambe le misure più sopra individuate.
- 4. Il mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso temporaneo deve essere comunicato all'Amministrazione per iscritto almeno 48 ore prima del momento iniziale del periodo di concessione e, di regola, non comporta alcuna riduzione o rimborso della tariffa, salvo che nei seguenti due casi:
  - a) quando il mancato utilizzo è dovuto a causa imputabile all'Amministrazione;
  - b) quando, a seguito della comunicazione di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario, l'Amministrazione abbia concesso l'impianto ad altri soggetti.
- 5. L'utilizzazione dell'impianto in misura maggiore di quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento agli spazi ovvero agli orari, comporta una maggiorazione della tariffa da pagare in misura corrispondente alla quota di maggiore utilizzo effettivamente rilevata.
- 6. Relativamente alle giornate durante le quali si svolgono le partite dei campionati o tornei ufficiali, l'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente a condizione che il soggetto interessato, ancorché già titolare di un atto di concessione in uso temporaneo dell'impianto per il periodo nel quale ricadono i giorni feriali o festivi nei quali è previsto lo svolgimento delle partite, inoltri in tempo utile il calendario preordinato dalla competente Federazione sportiva ovvero la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le singole partite o gare. In mancanza della predetta documentazione l'Amministrazione comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni o penalità comminate dalla Federazione sportiva di appartenenza per la partita o gara non disputata.

#### Art. 10 Obblighi dei concessionari in materia di tariffe

- 1. Le tipologie e gli importi delle tariffe dovute per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono stabilite in un apposito tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale. L'esenzione dal pagamento delle tariffe ovvero l'applicazione di misure di agevolazione sono possibili esclusivamente nella misura e nei casi anch'essi stabiliti nel predetto tariffario.
- 2. Il pagamento della tariffa è dovuto, nella misura stabilita nel tariffario, anche nel caso in cui l'uso dell'impianto sia stato richiesto ed accordato subordinatamente al verificarsi di situazioni di maltempo, ancorché tale situazione non si sia prodotta e l'impianto non sia stato utilizzato.
- 3. In caso di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto per periodi di tempo di durata pari od inferiore a trenta giorni, la tariffa dovuta deve essere versata in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla data di inizio del periodo di utilizzo dell'impianto. In tutti gli altri casi la tariffa può essere versata in più rate fino ad un massimo di quattro nel caso di concessioni di durata pari ad un anno di attività sportiva.
- 4. Oltre al versamento della tariffa, il concessionario è obbligato ad effettuare il deposito cauzionale nella misura fissata dal tariffario di cui sopra. La cauzione è versata a garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla

convenzione sottoscritta all'atto della concessione ed è svincolata a seguito della constatazione dell'avvenuto pagamento della tariffa e del fatto che non sono stati arrecati danni all'impianto in conseguenza dell'utilizzo da parte del concessionario. La Giunta comunale può determinare in via generale i casi in cui non è richiesta la prestazione della cauzione.

#### Art. 11

# Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto titolare della concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità e relative sanzioni e alle facoltà ed obblighi posti in capo all'Amministrazione concedente) è dettata con apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema-tipo di convenzione di cui all'art. 8.4 e riportata integralmente nella convenzione allegata a ciascun provvedimento concessorio.

#### Art. 12 Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso

- 1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
  - a) revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
  - b) azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
  - c) revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.
- 2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di impianti sportivi comunali oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.
- 3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
- 5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

#### Art. 13 Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti

- 1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo può essere adottato dal gestore in luogo del Comune, qualora la convenzione che disciplina l'affidamento della gestione preveda espressamente anche questa competenza gestionale. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 8.4 e 11.
- 2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

#### Capo II Uso degli impianti sportivi da parte dei cittadini singoli o in gruppo

#### Art. 14 Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi

- 1. L'uso degli impianti sportivi del Comune di Udine è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che operano nel suo territorio entro i limiti della capacità ricettiva massima degli impianti stessi e in conformità ai calendari di apertura e funzionamento approvati dall'Amministrazione comunale.
- 2. Sono destinatari delle norme di cui al presente capo:
  - a) i diversi Servizi dell'Amministrazione comunale, nelle persone dei rispettivi Dirigenti a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in via temporanea per lo svolgimento di attività che comportano l'uso di uno o più impianti sportivi;
  - b) le Istituzioni scolastiche, nelle persone dei Dirigenti scolastici, a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in modo stabile ovvero in via temporanea per lo svolgimento delle attività di istituto;
  - c) i soggetti giuridici, nelle persone dei legali rappresentanti, a cui l'impianto sportivo risulta concesso in uso temporaneo;
  - d) gli utenti singolarmente intesi (facenti parte del "pubblico individuale"), che utilizzino l'impianto in base ad un valido titolo di accesso.
- 3. I soggetti già individuati nel precedente comma alle lettere a), b) e c), nonché i soggetti che esercitano le funzioni di gestore degli impianti a seguito dell'affidamento della concessione in gestione come disciplinato dal presente regolamento, sono tenuti ad assicurare l'osservanza da parte dei fruitori finali dell'impianto delle norme contenute nel presente titolo.
- 4. L'uso degli impianti sportivi (inteso come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso di proprietà del Comune.

- 6. L'Amministrazione ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, a meno che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.
- 7. Il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi sono approvati dalla Giunta Comunale, per gli impianti di interesse cittadino e dai Consigli circoscrizionali per gli impianti di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. E' di regola escluso il funzionamento degli impianti sportivi nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Per orario di apertura di un impianto si intende l'insieme delle fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto stesso nell'arco del giorno e della settimana. L'orario di apertura al pubblico deve distinguersi dall'orario di funzionamento che comprende anche i periodi temporali nei quali l'impianto, pur essendo chiuso al pubblico, è in funzione per lo svolgimento di attività interne di gestione curate dagli addetti all'impianto. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 7,30 e le ore 0,30. In determinati impianti sportivi l'orario di apertura al pubblico è ulteriormente distinto in orario riservato al pubblico individuale ed orario riservato alle società sportive (ed altri soggetti titolari di concessione in uso temporaneo).
- 8. Gli utenti non possono accedere agli impianti in orari diversi dall'orario ufficiale di apertura, intendendosi per quest'ultimo quello approvato dai competenti organi comunali ai sensi del presente Regolamento.
- 9. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:
  - a) con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;
  - b) con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso: alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;
  - c) con riferimento ai destinatari di atti di assegnazione in via temporanea o permanente degli impianti (Servizi comunali per attività istituzionali che richiedono l'uso degli impianti e istituzioni scolastiche): alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dall'assegnatario.
- 10. Ogni utente ha il dovere di segnalare al Comune o al gestore, se diverso dal Comune, eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione rilievi, osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.
- 11. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti stessi, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
- 12. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne (dirigente o responsabile del gruppo sportivo, insegnante, ecc.).

#### Art. 15 Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

- 1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
  - a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
  - b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
  - c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
  - d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
  - e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
  - f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
  - g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;
  - 2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
  - 3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiarmente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla giunta comunale.
- 4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.
- 5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con i regolamenti e le ordinanze di cui al successivo art. 16 è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 16.

#### Art. 16 Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

- 2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.
- 3. L'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente titolo è eseguito nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni ed è affidato al Corpo di Polizia Municipale.
- 4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.

#### Titolo III Disciplina generale delle tariffe

#### Art. 17 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- 1. Di regola l'uso degli impianti sportivi è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe.
- 2. Nel tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale sono stabiliti:
  - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
  - c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
  - d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
  - e) gli importi, i termini e le modalità di versamento degli eventuali depositi cauzionali;
  - f) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.
- 3. La Giunta Comunale approva il tariffario di cui al precedente comma nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, degli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio Comunale sia in materia tariffaria e di bilancio, sia in materia di politica sportiva, uditi i pareri dei Consigli di Circoscrizione relativamente alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale ed intercircoscrizionale.
- 4. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
  - a) costi di gestione relativi a ciascun grande impianto o a gruppi di impianti omogenei per conformazione strutturale (esempio: palestre scolastiche di dimensioni mediopiccole);
  - b) grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio in cui è ubicato, ovvero nel territorio cittadino, ove trattasi di impianto di interesse cittadino:
  - c) tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
  - d) grado di fruibilità sportiva della struttura;
  - e) periodo temporale interessato all'uso (esempio: differenziazione fra uso in giorni feriali e in giorni festivi oppure fra uso diurno o notturno);
  - f) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola

per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.

- 5. In relazione al criterio di cui al 4° comma, lettera a), le tariffe devono essere determinate in modo che la copertura percentuale dei costi di gestione degli impianti sia determinata almeno nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli enti locali.
- 6. Le tariffe devono essere comunque soggette ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
- 7. Fra le tipologie tariffarie riservate agli utenti individuali, potranno essere previste forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo dell'impianto, stabilendo la modalità di corresponsione anticipata della tariffa.
- 8. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
- 9. L'uso delle palestre scolastiche in orario scolastico è gratuito per le scuole dell'infanzia statali, per le scuole primarie statali e per le scuole secondarie di primo grado statali. L'uso degli impianti sportivi diversi dalle palestre scolastiche in orario scolastico per le predette scuole è gratuito solo se finalizzato allo svolgimento dell'attività curricolare. L'eventuale uso degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole secondarie di secondo grado in orario scolastico è consentito esclusivamente alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con la Provincia di Udine.
- 10. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi <u>in orario extrascolastico</u> da parte delle scuole di ogni ordine e grado è assoggettato al regime ordinario delle tariffe, per cui eventuali agevolazioni potranno essere accordate solo se previste dal tariffario annuale di cui al secondo comma.
- 11. Per le ulteriori norme relative alle tariffe dovute dai concessionari in uso temporaneo degli impianti si rinvia al precedente art. 10.
- 12. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### Art. 18 Corresponsione delle tariffe

- 1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 19 e successivi (titolo IV), la tariffa per l'uso dovuta dall'utente, di regola, è corrisposta al concessionario della gestione.
- 2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente.
- 3. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro i termini e con le modalità stabilite nel tariffario di cui all'art. 17, comma 2.

#### Titolo IV Disciplina generale della gestione degli impianti sportivi

#### Art. 19 Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in uso e in gestione;
- concessione in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

La gestione diretta degli impianti è prevista in via residuale sia mediante l'utilizzazione di personale dipendente dal Comune, sia mediante affidamento in appalto delle diverse tipologie di servizi di conduzione tecnico-sportiva degli impianti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

- 2. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino <u>privi di rilevanza economica</u> è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21.
- 3. Qualora l'Amministrazione, in casi particolari debitamente motivati, non intenda applicare il precedente comma né intenda gestire direttamente l'impianto, la gestione degli impianti sportivi interessati sarà affidata in conformità a quanto previsto nel comma 6, lett. a).
- 4. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002.
- 5. La gestione degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale, delle palestre scolastiche e delle aree gioco sportive adiacenti alle scuole è affidata in via preferenziale, mediante la formula della concessione in uso e in gestione, a società ed associazioni sportive dilettantistiche la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure di selezione di cui all'art. 20.
- 6. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a <u>rilevanza economica</u> può essere affidata:
  - a) mediante concessione in uso e in gestione ovvero concessione in sola gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - b) mediante concessione in uso e in gestione attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi regolato da convenzione in conformità all'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 purché si tratti di casi eccezionali nei quali sussistono speciali motivazioni che giustificano il ricorso a tale procedura;
  - c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire che risultino classificati come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria.

#### Art. 20

## Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale viene attribuita mediante provvedimento dirigenziale al soggetto risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica.

- 2. La partecipazione alla selezione di cui al precedente comma è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
  - b) la società deve operare nell'area territoriale in cui è ubicato l'impianto;
  - c) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
  - d) la società deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al comma 4;
  - e) la società deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
  - f) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
  - g) la società deve risultare regolarmente iscritta al Registro comunale delle libere forme associative sezione sport e tempo libero previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi, essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.
- 3. Nel caso in cui la selezione sia andata deserta per mancanza di soggetti in possesso del requisito di cui al precedente comma, lettera b), la procedura di selezione sarà ripetuta escludendo l'obbligo del possesso del suddetto requisito.
  - Nel caso in cui la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b).
- 4. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:
  - a) assenza di scopi di lucro;
  - b) democraticità della struttura organizzativa;
  - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
  - e) obblighi e diritti degli aderenti;
  - f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
  - f) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.
- 5. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:
  - a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune:
  - b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
  - c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti

contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

- 6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione stessa, previa adozione da parte del Consiglio di Circoscrizione, di un atto di indirizzo in materia di gestione dell'impianto sportivo interessato in cui siano esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e del rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato. L'avviso è pubblicato nell'Albo pretorio, nell'Albo ufficiale della circoscrizione interessata e sul sito Internet del Comune.
- 7. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, nel Regolamento comunale dei contratti e negli eventuali atti di disciplina esecutiva del presente Regolamento approvati dalla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale, di rendere previamente noto ai soggetti invitati alla selezione il quadro economico dei costi e dei proventi risultante dal consuntivo della gestione dell'impianto interessato relativo almeno al biennio immediatamente precedente l'anno di indizione della selezione.
- 8. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:
  - condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
  - qualità del progetto di gestione dell'impianto.

Il primo criterio si basa su una combinazione di punteggi relativi al ribasso offerto per il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione per l'espletamento dei servizi di gestione e al rialzo offerto per i canoni dovuti all'Amministrazione per la gestione di servizi pubblicitari, eventuali punti-ristoro (o altre attività commerciali collegate alla pratica delle discipline sportive esercitabili nell'impianto) ed utilizzo di locali eventualmente concessi in uso esclusivo. Il ribasso dovrà essere comunque contenuto entro il limite massimo stabilito negli atti della selezione e le offerte che presentino un ribasso che superi detto limite saranno escluse dalla selezione stessa.

La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità e coerenza fra l'economicità della gestione risultante dall'offerta economica e i risultati dell'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto;
- b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
- c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;
- d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;
- e) ulteriori criteri proposti dal Consiglio di Circoscrizione.
- 9. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:
  - a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
  - b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;
  - c) gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;

- d) la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;
- e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;
- f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;
- g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;
- h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.
- 10. Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:
  - a) il rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto e la gestione delle attività di riscossione delle relative tariffe, ove previsto dal capitolato;
  - b) l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito esclusivo dei periodi e degli orari indicati in un apposito accordo annuale definito e sottoscritto, previa intesa con la Circoscrizione competente alla vigilia di ciascun anno di attività sportiva, prima di procedere agli atti di concessione d'uso temporaneo dell'impianto a favore delle altre società sportive interessate;
  - c) la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate con le regole e con le tariffe comunali;
  - d) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari;
  - e) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;
  - f) l'utilizzazione dei locali dei quali il concessionario abbia la disponibilità esclusiva;
  - g) un corrispettivo per la gestione complessiva dell'impianto come risulterà determinato in esito alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi;
  - h) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.
- 11. L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere:
  - a) il corrispettivo annuo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario per la gestione dell'impianto;
  - b) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
  - c) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche ove si tratti di impianto annesso a sede scolastica o dedicato a prevalente uso scolastico;
  - d) l'obbligo di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti titolari di concessioni in uso temporaneo in piena conformità agli orari e a tutte le altre regole e disposizioni previste nelle concessioni stesse e nel titolo II del presente Regolamento;
  - e) la riserva dell'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività individuate dal Consiglio di Circoscrizione nell'atto di indirizzo di cui al comma 6 e qualificate di preminente interesse per il territorio e per la popolazione della Circoscrizione stessa;
  - f) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato;
  - g) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione dell'impianto, eventualmente individuato, impianto per impianto, ovvero per gruppi omogenei di impianti, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
- 12. Le attività di cui al comma 10, lettere d), e) ed f), ove previste dalla concessione, dovranno necessariamente prevedere un canone da corrispondere al Comune.

- 13. La concessione, di regola, ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo massimo di tre anni, ove previsto dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio, fermo restando che la possibilità prevista al successivo art. 24, comma 2, sussiste anche per le concessioni di cui al presente articolo.
- 14. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.
- 15. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi durante il periodo e durante gli orari riservati ai soggetti titolari di concessioni d'uso temporaneo ovvero durante il periodo e gli orari riservati al pubblico individuale sono stabilite dal Comune. Il concessionario è tenuto ad applicare scrupolosamente il tariffario comunale in tutte le sue parti e regole ed è altresì tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe suddette.

#### **Art. 21**

# Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:
  - a) affidamento diretto al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che, nell'area territoriale del Comune di Udine e dei Comuni contermini, risulti essere l'unico soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e in gestione dell'impianto;
  - b) affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a).
- 2. Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, sia stata esperita la procedura per l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di cui al precedente comma, lettera a) e per qualunque motivo essa non sia andata a buon fine, la concessione in gestione e in uso dell'impianto sarà attribuita con la procedura di cui al precedente comma, lettera b).
- 3. Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 2, lettera b) non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.
- 4. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, lettera a), se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nell'area territoriale precisata nel comma 1, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva dell'impianto e l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa ed il livello di professionalità richiesti.

- 5. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una dichiarazione d'intenti adottata dal Comune, ad iniziativa d'ufficio ovvero a seguito di apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare:
  - a) la sussistenza nel soggetto interessato dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2;
  - b) l'effettiva sussistenza del presupposto di cui al comma 4.
- 6. La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso diffuso anche a mezzo stampa nel quale si invitano eventuali controinteressati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di controinteressati entro il termine prescritto ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si porranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.
- 7. La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, lettera b), è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti precisati nel medesimo comma 1, in possesso dei requisiti già specificati nell'art. 20, comma 2.
- 8. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
  - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
  - tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
  - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione (esempio: applicazione delle tariffe d'uso comunali);
  - facoltà esercitabili dal concessionario:
  - importo del corrispettivo posto a base della selezione;
  - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
  - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
- 9. Per le regole concernenti lo svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 2 e la disciplina del rapporto concessorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, con la sola esclusione delle parti di esse in cui si faccia riferimento ad atti od attività degli organi delle Circoscrizioni.

#### **Art.22**

# Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 23, si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge, con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone al Comune.
- 2. Qualora una o più società sportive utilizzatrici dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, fermo restando che la

partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.

Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

- 3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
- 4. Oltre agli obblighi gestionali già elencati nell'art.20, comma 9, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.
  - Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, con la sola esclusione di quelle espressamente <u>non</u> approvate o <u>non</u> autorizzate dal Comune.
- 5. Il concessionario è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art.20, comma 10, ad esclusione del diritto di cui alla lettera g). Se il concessionario non è una società sportiva e non svolge attività sportiva non potrà esercitare il diritto di cui alla precitata norma, lettera b).
- 6. Il concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi, esercitabili negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate in base alle regole e alle tariffe comunali o al pubblico individuale, il concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire di tali spazi.
- 7. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le medesime regole già stabilite per le concessioni relative agli impianti di interesse circoscrizionale e per quelle relative agli impianti di interesse cittadino privi di rilevanza economica, fatta eccezione per la riserva di cui all'art.20, comma 11, lettera e) e per le altre norme in cui si faccia riferimento ad atti od attività degli organi delle Circoscrizioni.

#### Art. 23

# Concessione in gestione e in uso di impianti sportivi a rilevanza economica affidata direttamente mediante convenzione

- 1. E' possibile procedere all'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi a rilevanza economica mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) impianti i quali, data la loro destinazione d'uso prevalente e i loro aspetti costruttivi, funzionali e dimensionali, sono i soli in grado di ospitare in città le manifestazioni dei campionati nazionali e dei tornei internazionali delle discipline sportive più popolari in Italia (esempio: calcio e basket) e di esprimere, pertanto, in misura massima le loro potenzialità di utilizzo e la loro redditività nonché di perseguire l'interesse pubblico per il quale sono stati realizzati (in termini di socializzazione, di

- fruizione di spettacoli di massa, di educazione a una pratica sportiva e di valorizzazione indiretta delle risorse sportive, turistiche e culturali della città) proprio in occasione di tali manifestazioni;
- b) impianti che traggono le loro potenzialità di reddito da una utilizzazione intensiva degli stessi per lo svolgimento delle attività riconducibili all'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto.
  - La Giunta Comunale individua con apposito atto gli impianti sportivi gestibili mediante le concessioni affidate ai sensi del presente articolo.
- 2. L'affidamento diretto della concessione secondo le regole stabilite nel presente articolo è effettuato in favore della società proprietaria della locale squadra impegnata nel campionato nazionale relativo alla disciplina sportiva di riferimento dell'impianto ovvero, nel caso di cui al 1° comma, lettera b) in favore della società sportiva, anche dilettantistica, che rappresenti l'unica realtà organizzata in città e nei comuni contermini per la pratica della disciplina sportiva di riferimento dell'impianto.
- 3. L'affidamento della concessione è subordinato:
  - a) alla presentazione da parte della Società sportiva interessata una proposta di utilizzazione corredata da una relazione di tipo progettuale sull'assetto gestionale dell'impianto;
  - b) all'approvazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione comunale;
  - c) all'accettazione da parte della Società sportiva dei contenuti degli schemi di convenzione, specifici per ciascuno degli impianti interessati, definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.
- 4. Atteso il carattere eccezionale dell'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso mediante convenzione, ai sensi del presente articolo, i relativi schemi di convenzione possono contenere clausole derogatorie rispetto agli schemi di convenzione utilizzati per la generalità degli impianti.
- 5. Qualora le società sportive che aspirano ad ottenere l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di un impianto, siano più di una, in mancanza di un accordo fra le predette società diretto alla costituzione di un unico soggetto societario, l'assegnazione della concessione è preceduta da una procedura ad evidenza pubblica ristretta alle società sportive di cui sopra ed espletata utilizzando regole analoghe a quelle previste per le procedure di gara di cui all'art. 22.
- 6. Nei casi in cui la procedura per l'affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto sportivo ai sensi del presente articolo non possa, per qualunque motivo, essere esperita o conclusa, l'affidamento della concessione sarà effettuato applicando le regole stabilite nell'art. 22.

#### Art.24 Norme comuni a tutte le concessioni in gestione

- 1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
- 2. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la

- durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
- 3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
- 4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
  - recesso unilaterale;
  - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
  - revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.
- 5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
  - a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
  - b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
  - c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
  - d) violazione del divieto di cessione della concessione;
  - e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
  - f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
  - g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
  - h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
  - i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
- 6. L'Amministrazione comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
  - a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
  - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
  - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
  - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Udine o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.
- 7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.
- 8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art.5, comma 5, lettera g).

#### Art. 25

#### Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità

- 1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento e del regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.
- 2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
- 3. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, il concessionario gode delle medesime facoltà attribuite al personale comunale di cui all'art. 16, commi 1 e 2.
- 4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

#### Titolo V Consulta Comunale per lo Sport

#### Art. 26 Funzioni attribuite alla Consulta Comunale per lo Sport

- 1. La Consulta comunale per lo Sport ha lo scopo di fornire all'Amministrazione comunale elementi conoscitivi utili e contributi di elevata qualificazione, sotto il profilo del merito tecnico, nella determinazione degli indirizzi di politica sportiva anche con riferimento alle scelte in materia di impiantistica sportiva e allo svolgimento delle attività e dei servizi dedicati alla promozione e diffusione della pratica sportiva in città.
- 2. L'espressione del parere della Consulta può essere richiesta:
  - dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore competente;
  - dai Presidenti delle Commissioni consiliari;
  - dal Dirigente del Servizio competente in materia di sport.
- 3. La Consulta, ad iniziativa del suo Presidente, può:
  - a) chiedere all'Assessore allo Sport di affrontare, presentando apposita relazione in seno alla Consulta, qualunque questione inerente allo sport cittadino;
  - b) pronunciarsi su qualunque questione esaminata durante le sue sedute esprimendo il proprio parere al riguardo.
- 4. La Consulta può essere chiamata ad esprimere il proprio parere in particolare sui seguenti atti:
  - a) regolamenti comunali in materia di sport;
  - b) atti di indirizzo in materia di tariffe d'uso degli impianti sportivi;
  - c) regolamenti d'uso specifici dei singoli impianti;
  - d) atti di programmazione generale pluriennale degli investimenti relativi agli impianti sportivi;
  - e) atti di classificazione degli impianti sportivi;

- f) piano delle iniziative e delle attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva in città;
- g) piani di realizzazione di iniziative ed eventi di rilievo cittadino a contenuto sportivo.
- 5. I pareri espressi dalla Consulta non hanno carattere vincolante per l'Amministrazione. Qualora quest'ultima, dopo aver richiesto un parere alla Consulta, adotti un atto o assuma una decisione in evidente contrasto con il parere acquisito, dovrà esplicitare nell'atto stesso le relative motivazioni.

#### Art. 27 Composizione e regole di funzionamento della Consulta

- 1. La Consulta è composta da dodici membri, di cui tre di diritto e nove di nomina consiliare.
- 2. Sono componenti di diritto:
  - il direttore reggente del Centro Servizi Amministrativi di Udine dell'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG del Ministero dell'Istruzione, o suo delegato;
  - il presidente provinciale del CONI, o suo delegato;
  - il presidente del comitato provinciale di coordinamento delle associazioni sportive dei disabili di Udine, o suo delegato.
- 3. I nove componenti di nomina consiliare sono eletti con voto limitato a tre nominativi e sono scelti, al di fuori del Consiglio Comunale, tra soggetti che operano con riconosciuta esperienza e competenza nel mondo sportivo locale (federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società, associazioni e gruppi sportivi, ecc.) con il criterio della massima rappresentatività.
- 4. Della Consulta fa parte, senza diritto di voto, l'Assessore allo Sport e il Presidente della Commissione Politiche Sociali e Diritti di Cittadinanza.
- 5. Funge da segretario verbalizzante un impiegato comunale designato dal Dirigente del competente settore.
- 6. La Consulta elegge, nell'ambito dei suoi componenti nominati dal Consiglio Comunale, il presidente ed il vice presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.
- 7. La Consulta viene costituita dopo il primo insediamento del Consiglio Comunale e rimane in funzione fino al suo rinnovo all'inizio di ciascuna tornata amministrativa.
- 8. Alla convocazione della prima seduta provvede l'Assessore allo Sport.
- 9. Per il funzionamento delle sedute della Consulta si applicano in via analogica le norme dell'ordinamento delle autonomie locali.
- 10. La Consulta potrà dotarsi di un proprio regolamento interno.
- 11. La Consulta comunale per lo Sport ha sede presso gli uffici dell'Assessorato allo Sport.

#### Titolo VI Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva

Capo I Criteri e modalità di erogazione dei contributi per attività sportive

#### Art.28 Concessione di contributi per attività sportive

- 1. Il Comune concede contributi per attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo allo scopo di:
  - a) favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini e l'adozione di stili di vita che influenzino positivamente lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e agli anziani;
  - b) incoraggiare la diffusione dei valori contenuti nel fenomeno sportivo visto come impulso alla sana e naturale competizione, al miglioramento delle proprie condizioni e prestazioni psicofisiche, alla socializzazione, alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto delle regole, alla lealtà nei confronti dell'avversario, ad una dimensione ludica e gioiosa della vita, alla pacifica convivenza fra tutti i popoli della terra, ad offrire occasioni ed opportunità di impegno e di affermazione per tutti, a cominciare dai soggetti in condizioni di maggiore svantaggio personale e sociale;
  - c) valorizzare i risultati positivi conseguiti da società, associazioni, gruppi sportivi e relativi atleti, attraverso le rispettive attività rivolte alla popolazione locale;
  - d) incentivare la pratica, nel proprio ambito territoriale, di tutte le discipline sportive, comprese quelle ritenute minori;
  - e) contribuire allo svolgimento ed al successo di manifestazioni, iniziative ed eventi di carattere sportivo che valorizzino la città di Udine e la sua immagine sportiva nel Friuli, in Italia e nel mondo.
- 2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è assoggettata alle medesime disposizioni dettate dal regolamento comunale che disciplina in via generale la concessione dei contributi di ogni tipo erogabili dall'Amministrazione comunale. Le norme di cui al presente Capo integrano e completano le norme del predetto regolamento, con esclusivo riferimento all'ambito delle attività sportive.
- 3. E' esclusa la possibilità di concedere contributi a società sportive che perseguano fini di lucro, salvo il caso in cui la richiesta di contributo sia stata formulata con riferimento ad una singola e specifica iniziativa in ambito sportivo e tale iniziativa sia realizzata senza fini di lucro.

#### Art.29 Condizioni necessarie per l'ammissibilità e l'erogabilità del contributo

- 1. L'ammissibilità al contributo, è determinata per ciascuna istanza dalla conformità del quadro previsionale delle entrate e delle spese relative all'attività od iniziativa oggetto dell'istanza stessa alle seguenti regole:
  - a) il contributo è ammissibile anche nel caso in cui l'importo totale delle entrate previste superi l'importo totale delle spese ammissibili previste, purché tale differenza sia contenuta entro il tetto del 10%;
  - b) non sono considerate spese ammissibili: il disavanzo risultante dall'esercizio dell'anno precedente, le spese consistenti in compensi o rimborsi erogati sotto qualsiasi forma per prestazioni effettuate a qualunque titolo da soci, dipendenti o collaboratori nella misura in cui risultino sproporzionati o ingiustificatamente elevati rispetto al tipo e alle caratteristiche dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, le spese ritenute non pertinenti o non giustificate rispetto all'attività o all'iniziativa per le quali è richiesto il contributo; sono invece considerate sempre ammissibili le spese relative ai costi di utilizzo di locali ed impianti destinati allo svolgimento dell'attività, le spese per l'acquisto di materiale sportivo, le spese per la gestione della sicurezza durante l'uso degli impianti ed ogni altro onere di tipo istituzionale ovvero strettamente funzionale all'attività od iniziativa oggetto della domanda di contributo.

- 2. Il contributo è erogato di regola in due soluzioni: un acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo assegnato e il saldo, erogato subordinatamente all'esito positivo della verifica del rendiconto e della relazione illustrativa dell'attività svolta. L'ammontare del contributo può essere rideterminato in funzione delle risultanze del rendiconto consuntivo.
- 3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune è legittimato a chiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa alle spese ed entrate risultanti dal quadro previsionale e della ulteriore documentazione di carattere contabile e fiscale che comprovi la veridicità del rendiconto presentato. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo assegnato.
- 4. E' esclusa l'ammissibilità di istanze di contributo presentate da parte di soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune nell'ambito di pregressi rapporti contrattuali ovvero a seguito di precedenti concessioni di contributi o, infine, in relazione al mancato pagamento di tariffe per l'uso di impianti sportivi comunali.
- 5. Per le iniziative ad hoc di carattere sportivo, in deroga al termine temporale prescritto dal Regolamento generale per la concessione dei contributi, è consentita la presentazione della domanda di contributo in qualunque periodo, purché in data antecedente di almeno 60 giorni a quella di inizio della manifestazione od attività.

#### Art. 30 Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive

1. La quantificazione dei contributi per attività sportive di carattere continuativo e per specifiche iniziative in ambito sportivo è effettuata prendendo in considerazione i parametri specificati nella tabella di cui all'Allegato D. La Giunta Comunale, in conformità alle previsioni del Regolamento generale sulla concessione dei contributi ed agli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio deliberato dal Consiglio, può adottare, con proprio atto deliberativo, una direttiva applicativa del presente articolo nella quale i parametri precisati nella tabella dell'Allegato D ed i relativi valori e/o indicatori possono essere combinati e valorizzati in vario modo in funzione degli obiettivi di politica sportiva che si intendono perseguire.

In assenza della suddetta direttiva la quantificazione dei contributi sarà effettuata sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna istanza a seguito dell'esame delle condizioni soggettive del richiedente e delle caratteristiche dell'attività svolta effettuato rispetto a quanto previsto per ciascuno dei parametri della tabella di cui all'Allegato D.

#### Art. 31 Altre forme di sostegno alle attività sportive

- 1. L'Amministrazione sostiene le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale ed interessano la popolazione residente mediante le seguenti altre forme di intervento:
  - a) concessione di contributi finanziari per progetti pluriennali di particolare interesse per la città e per l'Amministrazione, previa stipula di apposita convenzione, con l'applicazione delle regole già fissate nel Regolamento generale sulla concessione dei contributi;
  - b) concessione del patrocinio nelle forme previste dal relativo regolamento;

- c) concessione della collaborazione a manifestazioni sportive di rilevante interesse sportivo, turistico o sociale per la città nei termini stabiliti, caso per caso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- d) concessione diretta a cura dell'Assessore competente di targhe, coppe e altri oggetti di rappresentanza, volti a simboleggiare la partecipazione dell'ente comunale all'evento sportivo ovvero di omaggi mirati ad incentivare la diffusione della pratica sportiva negli impianti comunali;
- e) gemellaggi fra associazioni e gruppi sportivi della città ed associazioni e gruppi sportivi operanti in altre città italiane e straniere, mediante accordi di reciproca collaborazione con i Comuni interessati, in relazione a particolari iniziative sportive o di promozione dello sport;
- f) istituzione di una banca dati cittadina e di un circuito informativo, anche mediante il sito Internet del Comune ed in collaborazione con tutti i soggetti interessati, su attività, associazioni ed eventi sportivi locali.
- 2. L'Amministrazione può organizzare e gestire, in forma diretta o indiretta, manifestazioni o iniziative a contenuto sportivo o di promozione dello sport, al fine di valorizzare i propri impianti sportivi, di favorire la diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e giovanile, di sostenere l'uso sportivo di aree attrezzate e non attrezzate, di incoraggiare l'associazionismo sportivo e la partecipazione di tutti i cittadini allo sport attivo.

#### Capo II Assegnazione dei premi "Udine Campione"e "Allori Sportivi"

#### Art. 32 Premi "Udine Campione" e "Allori sportivi"

- 1. Il Comune di Udine istituisce i premi "Udine Campione" e "Allori Sportivi", allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che abbiano dato lustro allo sport cittadino e friulano, anche attraverso la diffusione dei valori propri dello sport, della convivenza e della solidarietà.
- 2. I premi sono conferiti dall'Assessorato allo Sport, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento, su indicazione del Comitato Tecnico di cui al successivo comma. Non sono previsti premi in denaro.
- 3. E' istituito il Comitato Tecnico "Udine Campione" i cui componenti sono scelti dall'Assessore allo Sport tra i responsabili delle associazioni sportive dilettantistiche che vantano una consolidata presenza nel Comune di Udine, abbiano organizzato manifestazioni sportive di richiamo nazionale e/o internazionale e si siano particolarmente distinte nella promozione e nella diffusione dei valori e della pratica dello sport.
- 4. Il Comitato, di cui fa parte di diritto il Presidente Provinciale del C.O.N.I. o un componente della Giunta del C.O.N.I. da lui delegato nonché il Presidente della Consulta Comunale per lo Sport, è presieduto dall'Assessore allo Sport; alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto un dipendente comunale in qualità di segretario verbalizzante. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente che presiede il Comitato in caso di assenza o impedimento del Presidente.
  - Alle sedute del Comitato in relazioni a particolari questioni possono essere ammessi anche altri soggetti su conforme decisione dei componenti del Comitato.
- 5. Il Comitato ha il compito:

- a) di valutare le proposte provenienti dai soggetti che, in conformità al presente regolamento, risultino abilitati alla presentazione delle candidature e all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione dei premi;
- b) di formulare all'Assessore la proposta di conferimento dei premi.

#### Art. 33 Assegnazione del Premio "Udine Campione"

- 1. Le segnalazioni delle candidature al premio "Udine Campione" sono effettuate dalle Federazioni Sportive per il tramite del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Sede Provinciale). Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche necessarie alla migliore valutazione della candidatura e dovranno pervenire al Comune entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Sede Provinciale), dopo aver dato adeguata informazione agli aderenti della possibilità di segnalare candidature al premio, curerà la raccolta delle segnalazioni effettuate dalle singole Federazioni e la loro trasmissione al Comitato Tecnico di cui all'art.32, esprimendo un eventuale motivato parere contrario sulle segnalazioni che ritenesse di non condividere.
- 3. Il premio "Udine Campione" è assegnato ad un solo soggetto (atleta/ dirigente/ tecnico/ arbitro/ gruppo/ società o associazione sportiva) che si sia particolarmente distinto per il raggiungimento di risultati di grande valore in ambito sportivo, dando lustro allo sport cittadino e friulano e contribuendo a diffondere un'immagine positiva della città di Udine o a migliorare in modo altamente significativo la situazione della pratica sportiva in città.
- 4. Il Comitato Tecnico, a proprio insindacabile giudizio, può proporre all'Assessore che il premio venga attribuito ad un soggetto anche non segnalato dalle Federazioni Sportive.
- 5. Il premio "Udine Campione" può essere conferito una sola volta nel corso della carriera sportiva.

#### Art. 34 Assegnazione degli Allori Sportivi "Udine Campione"

- 1. Gli Allori Sportivi "Udine Campione" sono assegnati ad atleti, dirigenti, allenatori, tecnici e arbitri di Udine ovvero anche di altre località purché intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto "speciale" con Udine e che nell'ambito della propria Società, o Federazione o Ente di Promozione, abbiano contribuito a promuovere i valori dello sport e/o ad elevare la qualità dello sport a livello locale, regionale o nazionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e dei rapporti umani.
- 2. Gli Allori Sportivi "Udine Campione" possono essere altresì conferiti:
  - ad associazioni sportive locali che, con continuata e meritoria azione nel campo della promozione dell'attività sportiva e della formazione sportiva, abbiano contribuito a sviluppare la pratica sportiva e a diffondere gli ideali sportivi, in modo particolare tra i giovani;
  - a personalità italiane o straniere, la cui storia personale risulti legata alla città di Udine, che attraverso la propria attività abbiano ottenuto risultati di particolare rilievo per la crescita del fenomeno sportivo a Udine;
  - a giornalisti e/o studiosi e ricercatori legati al territorio udinese che abbiano contribuito anch'essi alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio di

conoscenze storiche, scientifiche e tecniche in materia di sport nella realtà locale, nazionale e internazionale.

- 3. Per ciascuna delle categorie di cui ai commi 1 e 2 potranno essere assegnati, per ogni anno, non più di 4 (quattro) premi.
- 4. In ogni caso le iniziative e le attività oggetto di segnalazione ai fini degli "Allori Sportivi" devono aver avuto un riscontro obiettivo nei fatti e/o nelle cronache degli eventi sportivi cittadini.
- 5. Anche per gli "Allori Sportivi" si osserva la procedura di cui al precedente art. 33.

#### Art. 35 Consegna e revoca dei premi

- 1. La consegna dei premi "Udine Campione" ed "Allori Sportivi" avviene in occasione di apposita cerimonia in Udine nell'ambito di una manifestazione pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale il cui svolgimento è orientativamente previsto nell'ultimo trimestre di ogni anno.
- 2. La concessione dei premi di cui al presente Regolamento può essere revocata dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta delle competenti autorità sportive, qualora intervengano fatti gravi di cui si sia reso responsabile l'assegnatario che evidenzino l'incompatibilità fra il comportamento di quest'ultimo e i principi dell'etica sportiva e comune.

#### Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 36 Rinvii

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
  - a) per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alle leggi 517/1977, 23/1996 e 289/2002;
  - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge 91/1981;
  - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
  - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
  - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, allo Statuto del Comune di Udine e al Regolamento delle Circoscrizioni;
  - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili;
  - g) per la concessione dei contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

#### Art. 37 Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. Le convenzioni pluriennali che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione del presente regolamento restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
- 3. E' abrogato il Regolamento della Consulta comunale per lo Sport approvato con deliberazione consiliare n. 88/53454 del 24.6.1996. La Consulta comunale per lo Sport già costituita alla data dell'approvazione del presente regolamento rimane in carica nella sua composizione originaria fino alla prima elezione del Consiglio comunale successiva alla suddetta data.
- 4. I vigenti regolamenti d'uso dei seguenti impianti sportivi:
  - piscine comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 24/03/2004
  - campo per il gioco del rugby di via del Maglio approvato con deliberazione giuntale n. 684 del 26.4.1977
  - stadio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 359 del 1.7.1977
  - campo sportivo di atletica di via Torino, approvato con deliberazione giuntale dell'1.3.1977

continuano ad essere applicati, relativamente alle sole disposizioni compatibili con il presente regolamento, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti d'uso dei singoli impianti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e) del presente regolamento.

# Allegati

## Allegato A

## al Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport

## COMUNE DI UDINE Consiglio Comunale dei Ragazzi

#### CARTA DEI DIRITTI DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CHE FANNO SPORT

#### Che cos'è un diritto?

Un diritto è l'espressione di un bisogno fondamentale il cui mancato soddisfacimento compromette la qualità della nostra vita (per esempio c'è il diritto a giocare, a studiare, ad avere una famiglia).

#### Come deve essere un diritto?

Il diritto deve essere universale, cioè deve valere per tutte le persone (per esempio il diritto ad avere una famiglia è comune a tutte le persone del mondo), deve essere definito da un provvedimento, cioè deve essere scritto, riconosciuto e accettato dalle persone (per esempio la Carta Internazionale dei Diritti dell'infanzia scritta dall'ONU) e deve essere stabile, duraturo ed esigibile.

#### Chi ha scritto la Carta dei Diritti delle ragazze che fanno Sport?

La Carta dei Diritti delle ragazze e dei ragazzi che fanno Sport è stata scritta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Udine con l'assistenza dell'Ufficio Animazione del Comune di Udine e del Tutore Pubblico dei Minori della Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli spunti di riflessione sono arrivati da tante classi delle scuole elementari e medie della città di Udine che nell'anno scolastico 2003/2004 si sono impegnate a mettere in evidenza gli aspetti più importanti dello sport con l'invenzione e la rielaborazione di attività sportive seguiti da esperti animatori dell'Associazione Sportiva Prima Scuola Pallavolo.

Un gruppo di ragazzi e ragazze delle scuole medie con le tecniche del teatro-immagine insieme agli attori dell'Associazione Giolli di Livorno ha rappresentato in un teatro-forum, alcune situazioni che, secondo l'esperienza dei ragazzi, possono accadere in ambito sportivo. Alla presentazione hanno partecipato attivamente mettendosi in gioco ragazzi, genitori, insegnanti e allenatori.

#### Come può essere utilizzata la Carta dei Diritti delle ragazze e dei ragazzi che fanno Sport?

La Carta viene proposta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine all'Amministrazione Comunale di Udine perché sia adottata e usata come punto di riferimento per le attività sportive di ragazze e di ragazzi che si svolgono in città. La Carta potrà essere poi accettata anche da scuole, società sportive, associazioni che si vogliono impegnare a rispettarla e farla rispettare.

Carta dei Diritti delle ragazze e dei ragazzi che fanno Sport

# Diritto alla pratica sportiva

#### Art. 1

Ciascuno ha diritto a una pratica sportiva che risponda alle proprie esigenze e necessità perché lo sport serve per crescere.

#### Che significa:

- > si può e si deve fare sport anche se ci sono impedimenti fisici o di altro tipo,
- > ci devono essere spazi e attrezzature adeguate per tutti e per tutti gli sport.
- ➤ le amministrazioni pubbliche si impegnino a mettere a disposizione di ciascuno le migliori possibilità di accesso alla pratica sportiva con strutture diffuse ed adeguate

# Noi liberi di fare sport

#### Art. 2

## Ciascuno ha diritto di sentirsi libero nella pratica sportiva.

## Che significa:

- > non essere stressato dai risultati,
- ➤ l'agonismo c'è ed è importante, ma non è tutto,
- > impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi.

#### Art. 3

## Ciascuno ha il diritto di divertirsi nella pratica sportiva.

### Che significa:

- imparare a crescere confrontandosi con gli avversari e con i compagni di squadra,
- > imparare ad adeguare se stessi al livello dell'avversario per partecipare tutti insieme

# Scegliere sperimentando

#### Art. 4

## Ciascuno ha diritto di scegliere consapevolmente a quale pratica sportiva dedicarsi

### Che significa:

- > essere educati a provare vari sport
- > essere orientati a scegliere l'attività sportiva più adatta alle caratteristiche, attitudini e interessi
- > avere la possibilità sia a scuola che nei luoghi in cui si fa sport di inventare sport nuovi e adattare quelli esistenti

# Noi, gli adulti e lo sport

#### Art. 5

## Ciascuno ha il diritto di essere guidato, sostenuto e accompagnato nella pratica sportiva

#### Che significa:

- > porsi obiettivi raggiungibili individuati con l'aiuto degli esperti
- essere allenati e preparati da persone competenti sul piano tecnico e sul piano umano
- > avere un adeguato rapporto numerico tra allenatore e allievi
- > avere gli stimoli giusti da parte della famiglia
- > lo sport deve essere un divertimento e anche chi assiste deve incoraggiare e non denigrare chi si sta impegnando
- > lo sport non è un premio che ci viene concesso solo se siamo bravi e buoni, bensì un vero percorso di crescita

## Allegato B

### CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

ex art. 3, comma 9 del Regolamento

## IMPIANTI DI INTERESSE CITTADINO

- Stadio "Friuli"
- Palasport "P. Carnera"
- Palasport "M. Benedetti"
- Piscina di via Ampezzo ("Palamostre")
- Polo Atletico Udinese (campo di atletica all'aperto "L. Dal Dan" e Palazzetto "O.Bernes")
- Rugby Stadium "Otello Gerli"
- Complesso tennistico di via del Maglio
- Complesso polisportivo di via Pradamano (piscina e pista di pattinaggio)
- Bocciodromo di Cussignacco
- Impianto per la scherma e la ginnastica
- Palestra polivalente di via Bariglaria

#### <u>IMPIANTI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE</u>

- Palestra Scuola primaria "M.B. Alberti"
- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" <u>sede di "Via XXV Aprile"</u> (ex Bellavitis)
- Palestra Scuola primaria "G. Carducci"
- Palestra Scuola primaria "Dante Alighieri"
- Palestra "G. Deledda"
- Palestra Scuola primaria "Divisione Alpina Julia"
- Palestra Scuola primaria "L. D'Orlandi"
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" (ex Ellero)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" (ex Ellero)
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" <u>sede di "Via Pradamano"</u> (ex Fermi)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" <u>sede di "Via Pradamano"</u> (ex Fermi)
- Palestra Scuola primaria "E. Fruch"
- Palestra Scuola primaria "E. Girardini"
- Palestra Scuola primaria "IV Novembre"
- Palestra N. 2 GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" (ex Manzoni)

- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" sede di "Via Torino" (ex Marconi)
- Palestra Scuola primaria "A. Negri"
- Palestra Scuola primaria "I. Nievo"
- Palestra Scuola primaria "G. Pascoli"
- Palestra Scuola primaria "G. Rodari"
- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" <u>sede di "Via Del Pioppo"</u> (ex Tiepolo)
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" (ex Valussi)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" (ex Valussi)
- Palestra Comunale M. Vecchiatto
- Palestra Scuola primaria "A. Zardini"
- Palestra Scuola primaria "P. Zorutti"
- Impianti calcistici di via Pradamano
- Impianti calcistici di via Laipacco
- Impianti calcistici di via Padova
- Campo di bocce di via Padova
- Campo di basket di via Padova
- Impianti calcistici di via Friuli-via Santa Margherita del Gruagno
- Impianti calcistici di via Valente
- Impianti calcistici di via dello Sport
- Impianti calcistici di via Joppi-via della Roggia
- Impianti calcistici di via Basiliano
- Impianto calcistico di via Bariglaria
- Impianti calcistici di via Barcis
- Impianti calcistici di via Cormor Basso
- Impianti calcistici di via Torino
- Aree sportive all'aperto adiacenti alle scuole: "Alberti", "Pascoli", "Zardini", "Rodari", "Piccolo Stadio" ("Piazza Garibaldi")

#### IMPIANTI DI INTERESSE INTERCIRCOSCRIZIONALE

Nessuno

#### IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

- Stadio "Friuli"
- Palasport "P. Carnera"
- Bocciodromo di Cussignacco
- Piscina di via Ampezzo
- Complesso tennistico di via del Maglio

#### IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Polo Atletico Udinese (campo di atletica all'aperto "L.Dal Dan" e Palazzetto "O.Bernes")
- Rugby Stadium "Otello Gerli"
- Complesso polisportivo di via Pradamano (piscina e pista di pattinaggio)
- Palasport "M. Benedetti"
- Impianto per la scherma e la ginnastica
- Palestra polivalente di via Bariglaria
- Palestra Scuola primaria "M.B. Alberti"
- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" <u>sede di "Via XXV Aprile"</u> (ex Bellavitis)
- Palestra Scuola primaria "G. Carducci"
- Palestra Scuola primaria "Dante Alighieri"
- Palestra "G. Deledda"
- Palestra Scuola primaria "Divisione Alpina Julia"
- Palestra Scuola primaria "L. D'Orlandi"
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" (ex Ellero)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" (ex Ellero)
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" <u>sede di "Via</u> Pradamano" (ex Fermi)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" <u>sede di "Via Pradamano"</u> (ex Fermi)
- Palestra Scuola primaria "E. Fruch"
- Palestra Scuola primaria "E. Girardini"
- Palestra Scuola primaria "IV Novembre"
- Palestra N. 2 GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Piazza Garibaldi" (ex Manzoni)
- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" <u>sede di "Via Torino"</u> (ex Marconi)
- Palestra Scuola primaria "A. Negri"
- Palestra Scuola primaria "I. Nievo"
- Palestra Scuola primaria "G. Pascoli"
- Palestra Scuola primaria "G. Rodari"
- Palestra Scuola secondaria di primo grado "Via Divisione Julia" sede di "Via Del Pioppo" (ex Tiepolo)
- Palestra GRANDE Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" (ex Valussi)
- Palestra PICCOLA Scuola secondaria di primo grado "Via Petrarca" (ex Valussi)
- Palestra Comunale M. Vecchiatto
- Palestra Scuola primaria "A. Zardini"
- Palestra Scuola primaria "P. Zorutti"

- Impianti calcistici di via Pradamano
- Impianti calcistici di via Laipacco
- Impianti calcistici di via Padova
- Campo di bocce di via Padova
- Campo di basket di via Padova
- Impianti calcistici di via Friuli-via Santa Margherita del Gruagno
- Impianti calcistici di via Valente
- Impianti calcistici di via dello Sport
- Impianti calcistici di via Joppi-via della Roggia
- Impianti calcistici di via Basiliano
- Impianto calcistico di via Bariglaria
- Impianti calcistici di via Barcis
- Impianti calcistici di via Cormor Basso
- Impianti calcistici di via Torino
- Aree sportive all'aperto adiacenti alle scuole: "Alberti", "Pascoli", "Zardini", "Rodari", "Piccolo Stadio" (Piazza Garibaldi")

# Allegato C

### **COMUNE DI UDINE**

Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi ex art. 6 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali.

# Impianti sportivi di interesse cittadino

n.	Fattore preso in considerazione	Condizioni che determinano la priorità di concessione (*)
1	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto	<ol> <li>Attività sportiva (professionistica o dilettantistica)</li> <li>Attività di primo avviamento allo sport</li> <li>Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative</li> <li>Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti</li> <li>Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria)</li> </ol>
2	Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto	<ol> <li>Professionistica</li> <li>Dilettantistica</li> </ol>
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	1. Si 2. No
4	Tipologia di campionato a cui si partecipa	<ol> <li>Federale europeo</li> <li>Federale nazionale</li> <li>Organizzato da EPS</li> <li>Non riconosciuto da alcun organismo sportivo</li> </ol>
5	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	<ol> <li>Internazionale</li> <li>Nazionale</li> <li>Interregionale</li> <li>Regionale</li> <li>Provinciale / Subprovinciale</li> <li>Cittadino</li> </ol>
6	Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)	<ol> <li>Esclusivamente sportiva</li> <li>Mista (sportiva e non sportiva)</li> <li>Non sportiva</li> </ol>
7	Sede del richiedente	<ol> <li>Ubicata nel territorio comunale</li> <li>Ubicata nel territorio di comuni contermini</li> <li>Ubicata in territorio diverso da 1. e 2.</li> </ol>
8	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	<ol> <li>Coincidente con l'anno di attività sportiva</li> <li>Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre</li> <li>Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre</li> <li>Inferiore ad un trimestre</li> </ol>
9	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile	1. Si 2. No
10	Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere nell'impianto e la naturale	<ol> <li>Sussistente</li> <li>Non sussistente</li> </ol>

	destinazione d'uso sportivo dello stesso	
11	Disponibilità da parte del richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non appartenenti al Comune	3. Disponibilità anno a un atti spazi

(\*) In presenza di due o più istanze di concessione d'uso temporaneo di un impianto sportivo relative al medesimo periodo temporale o alla medesima fascia oraria sarà formata una graduatoria il cui ordine sarà determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun richiedente (il punteggio massimo è 11, il punteggio minimo è 36).

# Impianti sportivi di interesse circoscrizionale o intercircoscrizionale

n.	Fattore preso in considerazione	Condizioni che determinano la priorità di concessione (*)
1	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto	<ol> <li>Attività sportiva (professionistica o dilettantistica)</li> <li>Attività di primo avviamento allo sport</li> <li>Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative</li> <li>Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti</li> <li>Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria)</li> </ol>
2	Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto	<ol> <li>Professionistica/Dilettantistica</li> <li>Tornei amatoriali</li> </ol>
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	1. Si 2. No
4	Tipologia di campionato a cui si partecipa	<ol> <li>Federale</li> <li>Organizzato da EPS</li> <li>Non riconosciuto da alcun organismo sportivo</li> </ol>
5	Livello territoriale ed altri livelli del campionato a cui si partecipa	<ol> <li>Nazionale</li> <li>Interregionale</li> <li>Regionale</li> <li>Provinciale / Subprovinciale</li> <li>Cittadino</li> </ol>
6	Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)	<ol> <li>Esclusivamente sportiva</li> <li>Mista (sportiva e non sportiva)</li> <li>Non sportiva</li> </ol>
7	Sede del richiedente	<ol> <li>Ubicata nel territorio circoscrizionale</li> <li>Ubicata nel territorio di altre circoscrizioni</li> <li>Ubicata in territorio di altri Comuni</li> </ol>
8	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	<ol> <li>Coincidente con l'anno di attività sportiva</li> <li>Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre</li> <li>Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre</li> <li>Inferiore ad un trimestre</li> </ol>
9	Attività sportiva rivolta in assoluta prevalenza all'infanzia e/o al settore giovanile	1. Si 2. No
10	Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere	<ol> <li>Sussistente</li> <li>Non sussistente</li> </ol>

nell'impianto e la naturale destinazione d'uso sportivo dello stesso	
11 Disponibilità da parte del richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non appartenenti al Comune	<ol> <li>Nessuna disponibilità di altri spazi</li> <li>Disponibilità ridotta di altri spazi</li> <li>Disponibilità ampia di altri spazi</li> </ol>

<sup>(\*)</sup> In presenza di due o più istanze di concessione d'uso temporaneo di un impianto sportivo relative al medesimo periodo temporale o alla medesima fascia oraria sarà formata una graduatoria il cui ordine sarà determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun richiedente (il punteggio massimo è 11, il punteggio minimo è 34).

# Allegato D

#### **COMUNE DI UDINE**

Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive

Parte prima – Contributi per attività sportive di carattere continuativo

A) Criteri che concorrono alla quantificazione del contributo erogabile mediante parametri i cui valori sono determinati a priori.

Criterio A1 – Tipologia dell'attività oggetto dell'istanza di contributo

Parametri	Valore
Attività sportiva individuale o di squadra praticata a	5
livello professionistico o dilettantistico	
Attività sportiva di avviamento allo sport a o di tipo	
amatoriale comunque riconosciuta dalle Federazioni	4
sportive o dagli enti di promozione sportiva,	
specialmente se rivolta a bambini e ragazzi	
Attività formativo-tecnica per lo sport (formazione	
tecnici, arbitri, giudici di gara, ecc.) ed attività motorie	3
destinate a soddisfare esigenze di fitness, wellness,	
terapeutiche e ludico-ricreative proprie di soggetti	
anziani e/o con necessità di recupero fisiologico delle	
funzioni dei diversi apparati del corpo	
Attività motorio-ricreativa rivolta a tutti	2
Attività celebrative, di studio, sensibilizzazione e simili,	
comunque prive di contenuti che comportino il	
movimento fisico, finalizzate alla promozione ovvero	1
alla conoscenza storica dello sport e degli atleti friulani	

#### Criterio A2 – Affiliazione a Federazioni sportive

Parametri	Valore
Affiliazione a Federazioni sportive riconosciute dal CONI	5
o ad enti di promozione sportiva riconosciuti	

## Criterio A3 – Partecipazione ad attività di campionato

Parametri	Valore
Impegno diretto in attività di campionato <b>federale</b> (o	5
in tornei) di livello nazionale	
Impegno diretto in attività di campionato <b>federale</b> (o	4
in tornei) di livello interregionale o regionale	
Impegno diretto in attività di campionato <b>federale</b> (o	3
in tornei) di livello provinciale, giovanile o CAS	
Impegno diretto in attività di campionato <b>federale</b> (o	2
in tornei) di livello amatoriale ovvero in attività	
organizzate da enti di promozione sportiva	
Impegno in attività sportive organizzate non	1
identificabili in attività di campionato	

Criterio A4 – Impegno in favore dell'attività giovanile

Parametri	Valore
Adesione formale e sostanziale alla Carta dei Diritti delle	5
Ragazze e dei Ragazzi che fanno sport (CCR)	

B) Criteri che concorrono alla quantificazione del contributo erogabile mediante parametri i cui valori sono determinati dalle risultanze degli atti istruttori.

Criterio B1 – Longevità e continuità organizzativa

Parametri	Valore
Numero complessivo di anni di svolgimento di attività	
sportiva nel territorio comunale senza interruzioni o con	
interruzioni di breve durata	

### Criterio B2 – Consistenza e complessità organizzativa

Parametri	Valore
Numero di atleti praticanti	
Numero di discipline sportive praticate	
Numero di campionati a cui la Società richiedente partecipa con le sue squadre o gruppi sportivi	
partecipa con le sue squadre o gruppi sportivi	

### Criterio B3 – Tendenza all'espansione o alla contrazione delle attività sportive

Parametri	Valore
Numero di atleti praticanti (alla data di presentazione	
della domanda di contributo) <b>in più o in meno</b> rispetto	
al medesimo dato riferito all'anno di attività sportiva	
immediatamente precedente	
Numero di gruppi e/o squadre attive (alla data di	
presentazione della domanda di contributo) in più o in	
meno rispetto al medesimo dato riferito all'anno di	
attività sportiva immediatamente precedente	
Rapporto tra il numero di gare e/o tornei disputati	
nell'ultimo anno di attività sportiva e il numero di gare	
e/o tornei disputati nel penultimo anno di attività	
sportiva	

## Criterio B4 – Impegno in favore dell'attività giovanile

Parametri	Valore
Rapporto tra il numero complessivo di atleti praticanti appartenenti alle fasce d'età dei bambini (5-11 anni) e dei ragazzi (11- 16 anni) e il numero complessivo degli atleti appartenenti alla Società richiedente	

# Criterio B5 – Impegno in favore di categorie deboli o svantaggiate

Parametri	Valore
Rapporto tra il numero di atleti praticanti diversamente	
abili e il numero complessivo degli atleti praticanti	

Rapporto tra il numero di atleti praticanti anziani (di età pari o superiore ai 65 anni) e il numero complessivo di atleti praticanti	
Rapporto tra il numero di iniziative sportive aperte o dedicate specificamente ai soggetti in situazioni di svantaggio psicofisico e il numero complessivo di iniziative sportive organizzate dalla Società richiedente	

Criterio B6 – Attività sportiva svolta a beneficio della popolazione residente

Parametri	Valore
Rapporto tra il numero di atleti praticanti <b>residenti</b> in	
Udine e il numero complessivo di atleti praticanti	

C) Criteri che concorrono alla quantificazione del contributo erogabile mediante parametri che richiedono valutazioni di merito sulle relazioni tecniche (riferite a ciascun parametro) presentate in allegato all'istanza di contributo

Parametri	Valore
C1 - Relazione tra il livello individuale medio dei costi di	
partecipazione all'attività sportiva sostenuti dal singolo	
atleta (quota associativa annuale ed eventuali altri	
esborsi in misura fissa o variabile in favore della Società	
sportiva) e la composizione del pacchetto di servizi	
sportivi di cui l'atleta può fruire	
C2 – Risultati di rilievo (individuali o di squadra)	
ottenuti dagli atleti nell'anno immediatamente	
precedente a quello di presentazione della domanda di	
contributo	
C3 – Affidabilità e qualità dei programmi e progetti di	
miglioramento e sviluppo delle attività sportive approvati	
dagli organi della Società richiedente	

### Parte seconda – Contributi per specifiche iniziative in ambito sportivo

### Parametro 1 – Capacità attrattiva dell'iniziativa

Indicatori quantitativi e/o qualitativi		
Numero di atleti partecipanti in assoluto		
Numero di atleti partecipanti provenienti da altre		
regioni o Stati		
Manifestazione con presenza di pubblico		
Flussi di pubblico sportivo richiamati dall'iniziativa		
Impatto positivo sull'immagine della città sotto il profilo		
sportivo		
Impatto positivo sulla città sotto il profilo turistico ed		
economico		
Numero di bambini partecipanti (6/11 anni)		
Numero di ragazzi partecipanti (11/16 anni)		
Numero di atlete partecipanti		
Numero di atleti diversamente abili partecipanti		

### Parametro 2 – Carattere ricorrente o sporadico dell'iniziativa

Alle manifestazioni *una tantum* è attribuita una valutazione inferiore rispetto alle manifestazioni a carattere periodico che contribuiscono a caratterizzare il profilo sportivo della città.

#### Parametro 3 – Durata dell'iniziativa

Il risultato della valutazione sarà migliore in rapporto alla maggiore o minore ampiezza della durata della manifestazione.

### Parametro 4 – Forme di collaborazione o collegamento con le istituzioni scolastiche

Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'istituzione scolastica e siano state attuate assieme a quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.

#### Parametro 5 - Forme di collaborazione o collegamento con l'Amministrazione comunale

Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e siano state attuate con la collaborazione di quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.

#### Parametro 6 – Affidabilità soggettiva del richiedente

L'affidabilità del richiedente è valutata sulla base dell'esito di precedenti iniziative e di altri elementi relativi alla capacità organizzativa dimostrata dallo stesso in occasione di iniziative analoghe a quella oggetto dell'istanza di contributo

#### Parametro 7 – Contenuto innovativo o sperimentale dell'iniziativa

#### Indicatori qualitativi

Criteri innovativi di utilizzazione di aree ed impianti sportivi in funzione di una loro valorizzazione o di un uso più efficiente ed efficace degli stessi Promozione di discipline minori od emergenti che possono venire incontro a esigenze specifiche diffuse nella comunità locale

Presenza nell'iniziativa sportiva di contenuti tecnici e/o organizzativi fortemente sperimentali